



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



ORDINANZA N. _402_ del 21.03.2020

Prot. 1490

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50, C.4 E 54, C.4 E 4-BIS, D.LGS. 267/2000, DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.

ILSINDACO

VISTO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che tra l'altro all'art. 2 dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;

- il DPCM 1 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 marzo 2020, n. 52

- il DPCM 4 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 marzo 2020, n. 55

- il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 marzo 2020, n. 59, edizione straordinaria

- il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 marzo 2020, n. 62;

- il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 marzo 2020, n. 64

- preso atto che le disposizioni soprarichiamate e segnatamente l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, limitano la circolazione ai soli casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute e l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 ha previsto la sospensione della maggior parte delle attività commerciali, dei servizi di ristorazione, dei servizi alla persona e ribadiscono il divieto di assembramento e in particolare l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bolzano, prot. 554631 dell'11/03/2020 ha disposto una limitazione all'accesso ai servizi comunali da parte del pubblico;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Provincia di Brescia e del Comune di Berlingo;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Bolzano e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero pari a 5 massimo 10 persone;



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno fisico e/o psicologico da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuali adeguati;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

Viste le disposizioni di legge e, in attuazione di queste, amministrative sopra richiamate;

ORDINA

da subito e fino a quando non sarà cessata l'emergenza sanitaria e, conseguentemente, revocata la presente ordinanza:

1. la chiusura al pubblico del cimitero comunale garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri e ammettendola presenza per l'estremo saluto, da tenere esclusivamente all'aperto, di un numero di 5 massimo 10 persone in fase di commiato per ogni feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;
2. l'erogazione esclusivamente delle attività comprese nel codice ATE-CO 96.03.00;
3. l'effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli chiusi;
4. la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

AVVISA

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

Il personale della Polizia municipale e, in genere, il personale delle Forze dell'ordine sono competenti a far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Fausto Conforti